

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021

609/2021/R/IDR

**INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI MISURA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (TIMSII)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la delegata direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito D.M. 93/17);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR), avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: TICSII);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2019, 295/2019/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sullo svolgimento da parte dei gestori del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari presenti nei condomini” (di seguito: deliberazione 295/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante

“Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);

- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2021, 83/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della Regolazione della misura del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/COM, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale” (di seguito: deliberazione 366/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 405/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo*”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:
 - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”* (lett. a));
 - *“tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi”* (lett. l)).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la comunicazione COM(2012)672 (avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”) e la comunicazione COM(2012)673 (recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”) hanno evidenziato che *“una politica tariffaria per l'acqua basata sulla misurazione volumetrica è uno strumento valido per aumentare l'efficienza idrica”*;
- la direttiva 2014/32/EU ha previsto che *“gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”*, definendo, altresì, i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e messa in servizio;
- la direttiva 2020/2184/UE, che rifonda la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ha evidenziato la necessità di rendere i consumatori *“più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua”*, richiedendo agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli utenti ricevano, periodicamente e secondo la modalità *“più appropriata e facilmente accessibile (per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti)”*, alcune informazioni quali *“il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua; il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile”*;
- la normativa nazionale, in particolare:
 - nell'ottica di favorire il risparmio idrico, ha previsto che *“le regioni, sentita l'Autorità (...), nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottino norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a (...) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”* (articolo 146, comma

1, lettera f), del d.lgs. 152/06), stabilendo dunque l'obbligo di installare contatori individuali e differenziati;

- in tema di metrologia, ha fissato i requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misura attraverso i quali avviene l'accertamento dei dati effettivi di consumo, in particolare, stabilendo la periodicità della verifica periodica dei contatori dell'acqua e consentendo di derogare ai termini *“in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (D.M. 93/17).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alla misura nel servizio idrico integrato, l'Autorità (dopo aver introdotto, con deliberazione 655/2015/R/IDR, alcuni primi indicatori di qualità contrattuale afferenti alle verifiche e alla sostituzione degli strumenti di misura), ha definito una disciplina della materia con deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (TIMSII), precisandone poi talune modalità applicative nel TICSII di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR;
- nello specifico, la citata deliberazione 218/2016/R/IDR ha previsto:
 - obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, finalizzati a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori stessi;
 - disposizioni per la gestione dei dati di misura, tra l'altro declinando le modalità di raccolta (prevedendo l'obbligo per il gestore di effettuare un numero minimo di tentativi di lettura, differenziato a seconda della classe di consumo annuo dell'utenza, e di mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura), di validazione, di registrazione e di archiviazione dei dati medesimi, nonché introducendo criteri per l'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione degli stessi ai soggetti aventi titolo, anche prospettando la *“successiva introduzione di standard specifici (...) e dei relativi indennizzi all'utenza”*;
 - l'integrazione dei contenuti minimi dei documenti di fatturazione, disponendo – al fine di accrescere la trasparenza dell'informazione all'utente finale – di indicare in bolletta anche il numero minimo di tentativi di raccolta annui del dato di misura, nonché il *“Consumo medio annuo”* (ossia il coefficiente *Ca* determinato secondo i criteri stabiliti dall'Autorità) e l'anno a cui il medesimo si riferisce;
- peraltro, nell'ambito del sistema di indicatori di qualità tecnica introdotto con deliberazione 917/2017/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato la *“disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura”* tra i prerequisiti (intesi come il conseguimento di determinate condizioni minime) ai fini dell'accesso al meccanismo di premialità relativamente al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui ricollegare anche l'indicatore G1.1 - “Quota dei volumi misurati”);
- dalle informazioni acquisite dall'Autorità, tramite le raccolte dati avviate anche in

tema misura, è emerso:

- a seguito dell'entrata in vigore del TIMSII (nel corso del 2016), un aumento della disponibilità di dati di consumo basati su letture effettive e autoletture, collegato soprattutto al maggior numero e alla maggiore efficacia delle letture effettuate dal gestore (con un aumento dei tentativi di lettura dell'8,5%, tra il 2015 e il 2017, e un incremento del 13,5% delle letture validate) e al maggior ricorso alla autolettura comunicata dall'utente e successivamente validata (con un aumento del 5,1% delle autoletture prese in carico dall'operatore, e del 10% delle autoletture validate);
- il permanere di alcune criticità relative: *i)* alla presenza di una quota rilevante di misuratori che risultano dichiarati - almeno in parte - inaccessibili (con conseguenti ritardi e difficoltà di rilevazioni effettive dei consumi); *ii)* ai casi, benché residuali, di utenze tuttora prive di misuratori (che rappresentano l'1,3% del totale) o con sistemi di fornitura a bocca tarata (lo 0,55%); *iii)* all'elevata vetustà degli strumenti di misura installati (nel 2017, infatti, il 54% dei misuratori di utenza risultava caratterizzato da un'età superiore a 10 anni);
- il diffuso ricorso a piani pluriennali di sostituzione massiva dei contatori obsoleti (più di recente avviati anche in deroga ai termini per la verifica periodica recati dal D.M. 93/17), che prevedono generalmente l'installazione di misuratori predisposti per la telelettura e, talvolta, l'avvio di sperimentazioni funzionali a valutazioni per un impiego successivo più esteso di contatori dotati di dispositivi di *water smart metering*;
- in particolare, un incremento della quota di utenti finali equipaggiati con misuratori per i quali è possibile svolgere la telelettura in modalità *semi-smart* o in modalità *smart* (o per la stessa predisposti), sebbene la medesima risultasse nel 2019 ancora esigua (pari al 3,5% del numero complessivo di utenti dotati di misuratore).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità risulta, altresì, che sul territorio nazionale, soprattutto in aree ad elevata urbanizzazione, le modalità di distribuzione della risorsa idrica nei confronti delle utenze condominiali si sono sviluppate prevalentemente in base alla formula contrattuale che vede il condominio come controparte nel rapporto con il gestore (con un'incidenza media dell'8% delle utenze condominiali sul totale delle utenze servite dal *panel* di operatori considerato, e un numero di unità immobiliari sottese pari in media a 8, ma con valori molto superiori a 10 in alcuni territori comprendenti grandi agglomerati urbani); in tali contesti – anche alla luce delle prassi in uso per la ripartizione dei consumi idrici – si rinvencono le principali criticità circa la possibilità per le singole unità abitative di disporre dei pertinenti dati di misura;
- peraltro, la regolarità nella rilevazione dei dati di consumo rappresenta un aspetto essenziale ai fini dell'individuazione di consumi anomali riconducibili alle perdite idriche sul tratto di rete a valle del contatore (c.d. “perdite occulte”), per la gestione

dei cui effetti molti operatori hanno adottato specifiche procedure che risultano comunque differenziate sul territorio nazionale (prevedendo, a titolo esemplificativo, la possibilità di accedere a piani di rateizzazione o a sconti in bolletta, ovvero l'adesione – in alcuni casi obbligatoria – ad appositi fondi oppure a polizze assicurative) e, in molti casi, accompagnate da comunicazioni all'utenza non sufficientemente chiare e trasparenti;

- alla luce delle evidenze sopra richiamate, tra le linee strategiche della propria attività per il triennio 2019-2021, di cui alla deliberazione 242/2019/A, l'Autorità ha individuato, per quanto di interesse in questa sede, le seguenti:
 - lo sviluppo di progetti innovativi per il potenziamento dell'attività di misura (valutandone gli impatti economici e ambientali), nonché l'approfondimento del tema relativo alla *“trasformazione impiantistica finalizzata all'installazione di dispositivi di misurazione dei consumi per ogni singola unità immobiliare, comunque ritenuta necessaria per garantire l'efficace applicazione delle disposizioni introdotte dalla regolazione a garanzia del consumatore finale, nonché del principio di Water conservation”*;
 - la disciplina degli effetti conseguenti a ritardi nella individuazione di eventuali perdite occulte;
- anche il quadro strategico prospettato per il successivo quadriennio 2022-2025 ha precisato, con riferimento ai temi qui trattati, l'orientamento a:
 - *“introdurre nuove misure per la semplificazione e razionalizzazione delle strutture dei corrispettivi, tenuto conto sia delle modalità di implementazione della tariffa pro capite, sia delle modalità operative che verranno adottate alla luce delle disposizioni introdotte in materia di rilevazione dei consumi e della ripartizione dei corrispettivi, in particolare, in relazione alle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali”*, al fine di promuovere *“l'uso efficiente della risorsa idrica nel rispetto del principio di “Water Conservation”* (OS. 16);
 - *“perfeziona[re] ulteriormente gli output dell'attività di misura, quale presupposto imprescindibile per la promozione dell'utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti”*, nonché *“promuovere l'adozione di soluzioni strutturali, preventivamente verificate in termini di fattibilità tecnico-economica, idonee a consentire ai titolari di unità abitative, di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali, nonché tali da rafforzare i rapporti diretti tra i gestori, e tutti i fruitori del servizio”* (OS. 18);
- successivamente, nell'ambito della definizione delle direttive per il contenimento della morosità di cui alla deliberazione 311/2019/R/IDR, l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versino in condizione di disagio economico e sociale ancorché morosi; contestualmente, in sede di definizione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3, di cui alla deliberazione

580/2019/R/IDR), è stata prevista la possibilità di formulare apposita istanza per il riconoscimento di costi connessi alla specifica finalità di sostenere l'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva, ove ne ricorrano i presupposti;

- inoltre, con deliberazione 295/2019/R/IDR, è stata avviata un'indagine conoscitiva in merito all'effettuazione da parte dei gestori del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari presenti nei condomini, iniziativa successivamente raccordata con l'avvio (disposto con la citata deliberazione 311/2019/R/IDR) di una specifica attività di monitoraggio – rivolta ai casi in cui la procedura di limitazione ovvero la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente fattibili – avente la finalità di acquisire elementi informativi in ordine agli impedimenti tecnici e ai costi per il relativo superamento e di valutare, conseguentemente, l'introduzione di un obbligo di superamento di tali impedimenti da declinare, nei singoli contesti, alla luce degli oneri necessari, in termini di risorse e di adempimenti amministrativi.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- la disciplina introdotta dall'Autorità in materia di misura richiede taluni aggiornamenti e integrazioni, alla luce di alcuni recenti interventi normativi e regolatori, quali in particolare:
 - con il decreto legge 124/19, all'articolo 57, è stata introdotta una previsione di automatismo per l'attribuzione del bonus idrico agli aventi diritto, facendo tuttavia emergere difficoltà nell'individuazione del punto di fornitura intestato o utilizzato, nel caso di utenze raggruppate, dai medesimi soggetti, in un contesto di anagrafiche non sempre aggiornate e correttamente geolocalizzate;
 - in attuazione di quanto previsto dal predetto decreto-legge 124/19, le modalità applicative del nuovo regime automatico sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/COM (successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/COM nonché dalla deliberazione 366/2021/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 405/2021/R/IDR - che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la menzionata deliberazione 83/2021/R/IDR - anche tenuto conto degli esiti del monitoraggio effettuato sui dati di misura raccolti nei primi anni di applicazione del TIMSII, l'Autorità ha illustrato le principali linee di intervento per l'aggiornamento della relativa disciplina, con particolare riferimento a:
 - il consolidamento, anche in un'ottica di semplificazione, dell'efficacia delle previsioni in ordine alla raccolta dei dati di misura nonché alle ulteriori

disposizioni vigenti, anche mediante l'introduzione di indicatori di "Efficacia del servizio di misura" cui associare opportuni meccanismi incentivanti secondo una logica *output-based*;

- il rafforzamento delle tutele per l'utenza anche tramite l'introduzione di *standard* specifici e relativi indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli stessi, nonché mediante l'individuazione di forme di tutela minima nel caso di problematiche connesse alle perdite occulte sugli impianti degli utenti; inoltre sono state individuate misure volte al rafforzamento della trasparenza verso le utenze finali;
 - l'individuazione di *best practice* utili alla valutazione di soluzioni, preventivamente verificate in termini di fattibilità tecnico-economica, idonee a consentire ai titolari di unità abitative di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali;
 - l'introduzione di misure volte a favorire l'applicazione della disciplina per l'attribuzione del bonus sociale idrico agli aventi diritto, mediante l'applicazione di regole omogenee per l'individuazione dei punti di fornitura del servizio presso le utenze;
- in relazione all'efficacia del servizio di misura, sono stati posti in consultazione due indicatori di tipo puramente prestazionale al fine di rilevare: *i*) la percentuale di utenze per le quali è disponibile una lettura validata del misuratore per almeno un numero prefissato di volte nel corso dell'anno, pesate per i volumi misurati; *ii*) la percentuale di punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 per i quali è disponibile una lettura validata del misuratore per almeno un numero prefissato di volte nel corso dell'anno, pesati per i volumi misurati;
 - sempre nell'ambito dell'efficacia del servizio di misura, sono stati consultati due ulteriori indicatori volti a cogliere la diffusione delle tecnologie più innovative, ovvero: *i*) il numero di utenze con misuratore teleletto da sala di controllo centralizzata, diviso per il numero totale di utenze del gestore, pesate per i volumi misurati; *ii*) la percentuale di punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 teleletti da sala di controllo centralizzata, rapportati al numero totale dei punti, pesati per i volumi misurati;
 - in merito al rafforzamento delle tutele all'utenza, è stata prospettata l'adozione di due indicatori cui associare opportuni *standard* specifici unitamente all'applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei medesimi; in particolare, gli indicatori individuati riguardano il "rispetto del numero minimo di tentativi di lettura annui" e il "rispetto delle tempistiche per l'informazione preliminare all'utente sul tentativo di raccolta";
 - per quanto concerne l'individuazione di soluzioni idonee a consentire ai titolari di unità abitative di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali, sono stati enucleati taluni obblighi di rafforzamento della trasparenza mediante comunicazioni specificamente rivolte a tali soggetti, unitamente a modalità di incentivo alla singolarizzazione mediante l'introduzione di una regolazione per esperimenti o, più in generale, di incentivi economici volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi;

- tra le misure prospettate, è stato inoltre previsto che il gestore metta a disposizione degli amministratori di condominio uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari, sulla base delle informazioni relative a: tipologia di utenza, consumo (o consumo stimato, laddove non siano presenti i contatori divisionali), numerosità degli abitanti a cui si applica la tariffa pro capite; in aggiunta, è stato introdotto un orientamento volto a richiedere alla società di contabilizzazione, o all'amministratore che effettui direttamente il servizio, di rendicontare al gestore, periodicamente o a campione, le modalità di riparto, assegnando altresì all'Ente di governo dell'ambito compiti di verifica - a campione - della correttezza dei riparti e di segnalazione nel caso di rilevazione di errori;
- infine, con il citato documento per la consultazione 405/2021/R/IDR sono stati esposti interventi di aggiornamento della disciplina vigente in materia di misura, dettati dalla necessità di recepire adeguamenti normativi, di unificare in un unico testo le modifiche già esplicitate in altri testi regolatori e, più in generale, legati ad esigenze di semplificazione. Sono stati inoltre posti in consultazione spunti volti a valutare l'opportunità di introdurre, all'interno del TIMSII, anche elementi legati alla misura di processo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di ventiquattro soggetti, tra i quali Enti di governo dell'ambito e la relativa associazione, gestori e loro associazione e raggruppamenti, associazioni di consumatori, aziende di produzione di strumenti di misura e loro associazioni, società di ricerca e consulenza;
- i contributi ricevuti hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto all'impostazione illustrata, pur fornendo spunti di approfondimento utili a meglio declinare alcuni aspetti operativi sottesi all'implementazione delle nuove disposizioni;
- nello specifico, i rispondenti alla consultazione hanno, tra l'altro, rappresentato:
 - con riferimento all'introduzione degli indicatori di "Efficacia del servizio di misura", e in particolare quelli relativi alla misura d'utenza, l'opportunità di considerare le difficoltà legate alla rilevazione delle misure per i misuratori non accessibili, nonché - in merito agli indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative – la necessità di tener conto che le modalità intermedie *walk-by* e *drive-by*, in alcuni contesti, rappresentano la soluzione che meglio si adatta alle caratteristiche dei territori serviti, proponendo pertanto l'applicazione dei medesimi, in una prima fase, solo a fini di monitoraggio;
 - per quanto concerne, più in generale, l'introduzione di obblighi di installazione di misuratori *smart* e di implementazione della telelettura, pareri discordanti, evidenziando una disomogenea propensione ad aderire a proposte di innovazione digitale, anche alla luce degli ingenti investimenti associati e delle incertezze legate alle tecnologie di comunicazione;
 - in considerazione di quanto evidenziato nel precedente alinea, una massiccia condivisione della previsione di imporre un requisito di interoperabilità ai

moduli radio utilizzati, pur evidenziando l'opportunità di dilatare maggiormente le tempistiche per il raggiungimento di tale requisito e di tutelare il principio di neutralità tecnologica;

- in relazione all'adozione di uno *standard* specifico associato, in particolare, all'indicatore sul rispetto delle tempistiche per l'informazione preliminare del tentativo di lettura all'utente, l'opportunità di considerare l'insorgenza di difficoltà sulla tracciabilità delle informazioni, nel caso di impiego di canali di preavviso non digitali;
- relativamente alle previsioni volte all'introduzione di elementi minimi di tutela per le utenze interessate da problematiche di perdite occulte e al rafforzamento della trasparenza sulle prassi adottate dai gestori, una sostanziale condivisione pur avanzando la richiesta di mantenere una minima flessibilità;
- sempre in relazione a quanto prospettato in merito al rafforzamento degli obblighi di trasparenza, una pressoché totale condivisione nell'integrazione – all'interno dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR - delle nuove previsioni rinvenibili nella rifusione della direttiva europea sulle acque potabili, nelle more del recepimento delle stesse nel tessuto normativo nazionale; per quanto riguarda, invece, le disposizioni relative alle informazioni da rendere disponibili alle utenze indirette (sottese alle utenze raggruppate), i rispondenti alla consultazione, pur condividendone il principio, hanno evidenziato talune criticità, proponendo soluzioni alternative in ottica di riduzione degli oneri connessi;
- per quanto concerne le modalità di incentivo alla singolarizzazione delle utenze raggruppate, una parziale condivisione all'introduzione di una regolazione per esperimenti, essendo ravvisabili ostacoli legati, tra l'altro, all'inadeguatezza impiantistica - in particolare per gli edifici più datati - e alla sostenibilità finanziaria per gli utenti, condividendo pertanto la necessità di pesare opportunamente vantaggi e costi, al fine di non incidere eccessivamente sulle bollette;
- in merito all'introduzione di ulteriori forme di incentivo volte al raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei consumi per l'utenza indiretta, l'opportunità – evidenziata da alcuni rispondenti - di considerare che la messa a disposizione agli amministratori di condominio di uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari potrebbe comportare l'attivazione di contenziosi con gli utenti; è stata inoltre avanzata da alcuni rispondenti la proposta di approfondire, anche sotto il profilo giuridico, la possibilità di istituzionalizzare l'attività svolta dalle società di *sub-metering*, al fine di una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti;
- relativamente agli interventi di aggiornamento della disciplina vigente in materia di misura:
 - ✓ l'opportunità di valutare il mantenimento degli obblighi attuali in tema di numero minimo di tentativi di raccolta della misura, rimandando ad una fase più matura la sostituzione dei medesimi con un approccio

- puramente prestazionale, alla luce di un prospettato incremento dei costi associato all'introduzione di un ulteriore tentativo di raccolta, a fronte di una ridotta efficacia dell'intervento per cause che generalmente esulano dalla volontà del gestore;
- ✓ la condivisione dell'orientamento volto ad equiparare l'autolettura validata alla lettura raccolta dal gestore e, di conseguenza, di consentirne la valorizzazione al fine dell'assolvimento degli obblighi relativi ai tentativi di raccolta;
 - ✓ una preferenza – pur segnalandosi anche pareri contrari – per la conservazione degli obblighi attualmente vigenti in relazione alle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi, rispetto alla proposta di prevedere una distanza temporale minima di trenta giorni tra i citati tentativi, anche per ragioni legate ad una maggiore tutela delle utenze, in particolare se interessate da problematiche di perdita occulta;
 - ✓ un maggior favore per la previsione di mantenere gli attuali obblighi in materia di ripasso rispetto alla sostituzione dei medesimi con un approccio totalmente prestazionale;
 - ✓ la generale condivisione dell'eliminazione del tempo massimo per l'informazione preliminare all'utenza dei tentativi di raccolta della misura, suggerendo di non introdurre l'obbligo di fornire tale informazione preliminare per i misuratori teleletti;
 - ✓ criticità legate alla prospettata revisione della formula per il calcolo del Consumo medio annuo (C_a), proponendo il mantenimento della versione originale della medesima nel periodo transitorio, perché ritenuta di semplice comprensione per le utenze e adeguata in termini di stabilità;
 - ✓ la condivisione della previsione di adottare criteri di stima migliorativi rispetto a quello stabilito dal comma 11.1 del TIMSII qualora siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazione, perché a beneficio dell'utenza;
 - ✓ la condivisione dell'orientamento volto a non estendere - al perimetro del TIMSII - obblighi specificatamente indirizzati alla misura di processo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, sottolineando come tale tematica sia ritenuta maggiormente aderente agli aspetti tecnici e operativi trattati nella RQTI; tuttavia, con riferimento al servizio di fognatura, taluni operatori hanno segnalato l'opportunità di introdurre un obbligo, per tutte le utenze con fonte di approvvigionamento idrico autonomo e servite dalla fognatura/depurazione, di installazione di un misuratore per la fatturazione delle relative tariffe di fognatura e depurazione;
- per quanto riguarda l'applicazione di regole omogenee per l'individuazione dei punti di fornitura del servizio presso le utenze, la generale condivisione della proposta di introduzione di un codice alfanumerico associato a ciascuna

utenza, pur suggerendo l'adozione di un codice totalmente numerico - tramite l'individuazione delle Regioni con il relativo codice ISTAT - per ragioni legate ai protocolli informativi e prospettando tempistiche per l'implementazione comprese tra 1 e 2 anni.

RITENUTO NECESSARIO:

- consolidare, anche in un'ottica di semplificazione, l'efficacia delle previsioni in ordine alla raccolta dei dati di misura e alle ulteriori disposizioni in materia, anche mediante l'introduzione di indicatori di "Efficacia del servizio di misura" cui associare opportuni meccanismi incentivanti secondo una logica *output-based*;
- in coerenza con le linee di azione delineate dall'Autorità nel "Quadro Strategico 2019-2021", di cui alla deliberazione 242/2019/A, oltre che negli spunti posti in consultazione con il citato documento 465/2021/A, procedere a:
 - sviluppare progetti innovativi per il potenziamento dell'attività di misura (valutandone gli impatti economici e ambientali), nonché l'approfondimento del tema relativo alla *"trasformazione impiantistica finalizzata all'installazione di dispositivi di misurazione dei consumi per ogni singola unità immobiliare"*;
 - rafforzare le tutele all'utenza, anche tramite l'introduzione di obblighi di trasparenza e di misure per l'individuazione univoca dei punti di fornitura, e, più in generale, promuovere l'*empowerment* dell'utente.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in esito alla consultazione effettuata, sia opportuno confermare l'impostazione generale prospettata con il documento per la consultazione 405/2021/R/IDR, prevedendo in particolare l'introduzione dei seguenti indicatori di "Efficacia del servizio di misura":
 - $G1.1_{ut}^a$ "Quota di volumi di utenza misurati sui totali", definito come rapporto tra la somma dei volumi relativi alle utenze per le quali è disponibile una misura validata del misuratore per almeno 2 volte nell'anno per le utenze con consumi medi annui fino a 3.000 mc (ovvero 3 volte nell'anno per le utenze con consumi medi annui superiori a 3.000 mc) e la somma dei volumi di utenza totali;
 - $G1.1_{proc}^a$ "Quota di volumi di processo misurati sui totali", definito come rapporto tra la somma dei volumi transitati nei punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 per i quali sono disponibili almeno 12 misure validate nell'anno (incluse quelle rilevate con sistemi di rilevazione automatici) e la somma dei volumi di processo totali;
 - $G1.2_{ut}^a$ "Diffusione delle tecnologie di rilevazione delle misure d'utenza di tipo *smart*", definito come rapporto tra la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali la misura è stata

- rilevata con modalità di telelettura da remoto (*smart*, escludendo le modalità *semi-smart*) e la somma dei volumi di utenza totali;
- $G1.2_{proc}^a$ “Diffusione delle tecnologie di rilevazione delle misure di processo di tipo *smart*”, definito come rapporto tra la somma dei volumi transitati nei punti dell’infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 per i quali la misura è stata rilevata con modalità di telelettura da remoto (*smart*, escludendo le modalità *semi-smart*) e la somma dei volumi di processo totali;
 - al fine di non introdurre un nuovo meccanismo di incentivazione, sia opportuno prevedere l’integrazione dei citati indicatori di “Efficacia del servizio di misura” nell’impianto della RQTI, stabilendo in particolare l’impiego degli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$ per la valutazione di affidabilità dei valori assunti dal macro-indicatore MI – “Perdite idriche”, nonché di adottare gli indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative $G1.2_{ut}^a$ e $G1.2_{proc}^a$ a fini di monitoraggio dei progressi in tema di digitalizzazione;
 - al fine di rafforzare gli incentivi al rispetto degli obblighi individuati dal TIMSII, sia opportuno confermare l’introduzione di opportuni *standard* specifici del servizio di misura, individuando:
 - un valore del “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativo a utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc” (SR1) pari a 2 all’anno;
 - un valore del “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativo a utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc” (SR2) pari a 3 all’anno;
 - un valore del “Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile” (SP) pari a 48 ore;
 - le tempistiche di adeguamento ai nuovi obblighi e le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici agli utenti nel caso di mancato rispetto degli *standard* specifici sopra indicati;
 - con riferimento al rafforzamento delle garanzie all’utenza nel caso di problematiche legate alle perdite occulte, sia opportuno introdurre elementi minimi comuni di tutela, prevedendo in particolare: *i*) la possibilità di attivazione del ristoro a partire da un consumo medio giornaliero pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento; *ii*) una tempistica per accedere nuovamente alla tutela non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo; *iii*) l’applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi; *iv*) in relazione alla determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, l’esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione e l’applicazione di una tariffa di acquedotto non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%; *v*) il mantenimento delle modalità di

rateizzazione previste dalla RQSII; vi) l'esplicitazione nella Carta dei Servizi delle tutele applicate;

- sia opportuno introdurre ulteriori obblighi volti al rafforzamento della trasparenza verso le utenze sia in relazione alle citate forme di tutela in caso di perdite occulte, sia in merito alle nuove previsioni rinvenibili nella rifusione della direttiva europea sulle acque potabili, nelle more del suo recepimento, prevedendo la pubblicazione - nel sito istituzionale del gestore - delle informazioni previste e introducendo un obbligo di comunicazione dell'indirizzo *web* nel documento di fatturazione;
- sia necessario prevedere l'adozione di prime misure volte ad accrescere la consapevolezza dei consumi per le utenze indirette sottese alle utenze raggruppate, introducendo l'obbligo di una comunicazione annuale - rivolta a tale platea - nella quale siano riportate specifiche informazioni di base sul servizio erogato;
- al fine di produrre un avanzamento nella puntuale applicazione del criterio *pro capite* secondo quanto stabilito al comma 3.4, lettera b) del TICSII, sia opportuno prevedere l'obbligo, rivolto al gestore, di richiedere formalmente all'amministratore del condominio o al referente dell'utenza raggruppata l'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, stabilendo altresì che, esclusivamente nei casi in cui il gestore non sia riuscito ad ottenere l'informazione neanche a seguito di richiesta formale, la tariffa domestica residenziale sia calcolata sulla base del criterio *pro capite standard* di cui al comma 3.4, lettera a) del TICSII. Parallelamente, al fine di consentire l'equa ripartizione della bolletta tra gli utenti indiretti sottesi all'utenza raggruppata, è stato previsto l'obbligo, per i gestori, di mettere a disposizione dei soggetti interessati, tra cui gli amministratori di condominio, uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari;
- sia opportuno disporre altresì che l'Ente di governo dell'ambito preveda l'inserimento, nei Regolamenti di utenza, di una disposizione volta ad incentivare l'attivazione - nel caso di nuove costruzioni - di un contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile;
- in merito alle integrazioni e agli aggiornamenti da apportare alla disciplina del TICSII, sia opportuno:
 - confermare il mantenimento degli obblighi attuali in tema di numero minimo di tentativi di raccolta della misura, rimandando ad una fase più matura la sostituzione dei medesimi con un approccio puramente prestazionale;
 - introdurre la disposizione secondo la quale l'autolettura validata è equiparata alla lettura raccolta dal gestore e, di conseguenza, consentirne la valorizzazione al fine dell'assolvimento degli obblighi relativi ai tentativi di raccolta;
 - mantenere gli obblighi attualmente vigenti in relazione alle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi nonché in merito al cosiddetto "ripasso";

- confermare gli orientamenti prospettati in merito all'eliminazione del tempo massimo per l'informazione preliminare, rivolta agli utenti equipaggiati da misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, dei tentativi di raccolta della misura, stabilendo inoltre la possibilità di ricorrere a ulteriori forme di comunicazione all'utenza, da adottare solo qualora le modalità originariamente individuate dal TIMSII non risultino efficaci;
- tenuto conto delle osservazioni ricevute in risposta al documento per la consultazione 405/2021/R/IDR, superare la prospettata revisione della formula per il calcolo del Consumo medio annuo (C_a), prevedendo di rendere stabile la previsione provvisoriamente introdotta dal TIMSII secondo la quale il parametro D assume valore pari a 1;
- prevedere il mantenimento della previsione di adottare criteri di stima migliorativi rispetto a quello stabilito dal comma 11.1 del TIMSII solo qualora siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazione;
- confermare l'impostazione prospettata in consultazione di non introdurre nella regolazione della misura obblighi specificatamente indirizzati alla misura di processo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, rimandando tale previsione ad un'eventuale futura revisione della RQTI;
- alla luce delle nuove disposizioni introdotte, aggiornare e integrare gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità per i gestori, mantenendo la previsione che l'assolvimento di tali obblighi avvenga nell'ambito delle raccolte dati istituite ai sensi della regolazione della qualità tecnica;
- per quanto concerne l'applicazione di regole omogenee per l'individuazione dei punti di fornitura del servizio presso le utenze, sia opportuno procedere con la prospettata introduzione di un codice univoco associato a ciascuna utenza, prevedendo, tenuto conto delle osservazioni ricevute, l'adozione di un codice totalmente numerico - tramite l'individuazione delle Regioni con il relativo codice ISTAT -, prospettando una tempistica per l'implementazione di 2 anni dall'adozione del presente provvedimento.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno aggiornare l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, prevedendo che il documento di fatturazione rechi, tra l'altro, i *link* alle pagine *web* dedicate alle forme di tutela previste per le utenze interessate da problematiche di perdite occulte e alle nuove previsioni rinvenibili nella rifusione della direttiva europea sulle acque potabili, nelle more del suo recepimento, nonché, al fine di consentire la comparazione con i consumi medi annui rilevati sul territorio, suddivisi per tipologia di utenza;

- sia necessario altresì integrare l'Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR, introducendo gli indicatori di "Efficacia del servizio di misura", come definiti e per le finalità illustrati nelle premesse;
- sia opportuno rinviare alla deliberazione recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ai sensi del MTI-3 la definizione di disposizioni in merito agli eventuali oneri aggiuntivi attesi per rendere più efficace il servizio di misura ovvero per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza, alla luce delle previsioni illustrate nell'ambito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- anche tenuto conto delle osservazioni ricevute in fase di consultazione, sia opportuno prevedere:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2022, l'applicazione delle modifiche e integrazioni al TIMSII, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche precisate nel medesimo Allegato A;
 - entro il 30 giugno 2022, l'applicazione delle norme concernenti gli obblighi volti al rafforzamento della trasparenza verso le utenze, di cui all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2022, l'applicazione delle modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere l'obbligo, per l'Ente di governo dell'ambito, di recepire gli *standard* specifici previsti dal TIMSII e i relativi indennizzi automatici nell'ambito della Carta dei servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- sia opportuno prevedere che l'Ente di governo dell'ambito verifichi il recepimento - nell'ambito della Carta dei servizi - degli obblighi attinenti alle tutele minime previste per le utenze interessate da problematiche di perdite occulte;
- sia necessario che l'Autorità stimoli il confronto tecnico tra *stakeholder* ed enti di normazione competenti per lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità - relative sia alle funzionalità del misuratore sia ai protocolli di comunicazione - volte a incentivare lo sviluppo della digitalizzazione nel servizio idrico integrato e, più nello specifico, l'adozione di sistemi di *water smart metering*;
- sia opportuno approfondire possibili forme di istituzionalizzazione dell'attività svolta dalle società di *sub-metering*, al fine di una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 405/2021/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, illustrate nel citato documento

DELIBERA

Articolo 1

Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)

- 1.1 Sono approvate le “*Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR*”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022.
- 1.2 L’Ente di governo dell’ambito, d’intesa con il gestore, recepisce gli *standard* specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR

- 2.1 All’articolo 1, comma 1.1, dell’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, è aggiunta la seguente definizione:
 - “*direttiva (UE) 2184/2020 è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)*”.
- 2.2 All’articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, dopo il comma 7.2 sono aggiunti i seguenti:

“7.3 *La bolletta riporta un link al sito web del gestore con riferimento alle informazioni previste dalla direttiva (UE) 2184/2020 all’Allegato IV.*”.

“7.4 *La bolletta riporta un link al sito web del gestore con riferimento alle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte.*”.
- 2.3 All’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, dopo il comma 9.1 è aggiunto il seguente:

“9.2 *Il gestore riporta in bolletta il link alla pagina web in cui sono riportati i consumi medi annui degli utenti finali rilevati sul territorio gestito, suddivisi per tipologia di utenza.*”.
- 2.4 Le nuove disposizioni introdotte sui documenti di fatturazione si applicano entro il 30 giugno 2022.

Articolo 3

Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR

3.1 Il comma 6.5 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), è sostituito dal seguente:

“6.5 Al fine di determinare il relativo posizionamento dei gestori all'interno di tutte le classi e, in particolare, nell'ambito della classe A, a ciascun valore assunto dall'indicatore M1a vengono associati i seguenti indicatori:

1. indicatori prestazionali, da utilizzare per la valutazione di affidabilità dei valori del macro-indicatore M1:

a) $G1.1_{ut}^a = \frac{WU_{val}^a}{WU_{tot}^a}$, dove:

- WU_{val}^a è la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali esiste un numero di letture validate (ottenute con lettura fisica, telematica o autolettura), nell'anno a, almeno pari a:
 - 2 letture per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;
 - 3 letture per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc;
- WU_{tot}^a è la somma dei volumi consumati da ciascuna utenza finale (volumi di utenza);

b) $G1.1_{proc}^a = \frac{WP_{val}^a}{WP_{tot}^a}$, dove:

- WP_{val}^a è la somma dei volumi di processo transitati nei punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori) per i quali sono disponibili almeno 12 misure validate (incluse quelle rilevate con sistemi di rilevazione automatici) nell'anno a, ognuno preso in valore assoluto;
- WP_{tot}^a è la somma dei volumi di processo (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori), ognuno preso in valore assoluto;

2. indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative, da utilizzare a fini di monitoraggio:

a) $G1.2_{ut}^a = \frac{WU_{sm_tel}^a}{WU_{tot}^a}$, dove:

- $WU_{sm_tel}^a$ è la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali la misura è stata rilevata con

modalità di telelettura da remoto (smart, escludendo le modalità semi-smart) ai sensi del comma 1.1 del TIMSII, nell'anno a;

- WU_{tot}^a è la somma dei volumi consumati da ciascuna utenza finale (volumi di utenza);

b) $G1.2_{proc}^a = \frac{WP_{sm_tel}^a}{WP_{tot}^a}$, dove:

- $WP_{sm_tel}^a$ è la somma dei volumi di processo transitati nei punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori) per i quali la misura è stata rilevata con modalità di telelettura da remoto (smart, escludendo le modalità semi-smart) ai sensi del comma 1.1 del TIMSII, nell'anno a, ognuno preso in valore assoluto;
- WP_{tot}^a è la somma dei volumi di processo (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori), ognuno preso in valore assoluto.”

3.2 Il comma 6.6 della medesima RQTI, è sostituito dal seguente:

“6.6 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$ definiti al precedente comma 6.5, sono classificati nella categoria tariffaria “RES”, mentre gli indicatori $G1.2_{ut}^a$ e $G1.2_{proc}^a$, definiti al medesimo comma, sono classificati nella categoria tariffaria “ALTRO”.”

3.3 Al comma 27.2 della medesima RQTI, il primo alinea è sostituito dal seguente:

“gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati ($G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$), come definiti al comma 6.5, per il macro-indicatore M1;”.

3.4 Le nuove disposizioni ivi illustrate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, la RQTI ed il TIMSII, come modificati ed integrati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini